OSSERVATORIO
PRIVATE WEALTH
di Morri Rossetti & Franzosi

Monthly Roundup

Settembre 2026

Settembre 2026

I principali aggiornamenti in materia di Private Wealth dello scorso mese.

Fondo patrimoniale e riscossione erariale: l'iscrizione ipotecaria resta legittima se il debito è strumentale ai bisogni della famiglia

Con l'ordinanza n. 25112/2026, la Corte di cassazione è tornata a pronunciarsi sulla portata della tutela prevista dall'art. 170 c.c. *in relazione ai beni conferiti in un fondo patrimoniale. La Suprema Corte ha ribadito che la costituzione del fondo non determina, di per sé, alcuna sottrazione automatica dei beni all'azione del Fisco: l'iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. n. 602/1973 resta legittima quando il debito tributario sia strumentale ai bisogni della famiglia. Ne consegue che grava sul debitore l'onere di dimostrare l'estraneità del debito alle esigenze familiari.*

La fattispecie sottoposta al vaglio della Corte di cassazione

La controversia trae origine dall'iscrizione di un'**ipoteca**, disposta ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. n. 602/1973, da parte dell'Agente della riscossione su alcuni immobili appartenenti a una contribuente, a garanzia di crediti erariali per Irpef, Irap e Iva relativi agli anni d'imposta dal 2006 al 2009.

La contribuente impugnava l'iscrizione dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Genova, lamentando, tra l'altro, che gli immobili colpiti dalla misura cautelare fossero stati precedentemente conferiti in un **fondo patrimoniale**, e che pertanto risultassero sottratti all'azione esecutiva del Fisco in forza della tutela prevista dall'art. 170 c.c.

I giudici di primo grado accoglievano il ricorso, ritenendo illegittima l'iscrizione ipotecaria.
La decisione veniva tuttavia riformata dalla Commissione tributaria regionale della Liguria, che, accogliendo l'appello proposto dall'Agente della riscossione, escludeva che, nel caso concreto, il conferimento degli immobili nel fondo patrimoniale fosse sufficiente a sottrarli alla **garanzia** dei crediti erariali.

La contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione con cui contestava, in particolare, la legittimità stessa dell'iscrizione su beni conferiti in fondo patrimoniale.

Per la Corte l'iscrizione ipotecaria è legittima se il debito è stato contratto per uno scopo strumentale ai bisogni della famiglia

Nell'esaminare la fattispecie, la Corte ricostruisce preliminarmente la natura giuridica dell'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del d.P.R. n. 602/1973.

La Suprema Corte ribadisce che tale ipoteca ha **natura e disciplina autonoma**. Essa non può essere ricondotta all'ipoteca legale di cui all'art. 2817 c.c., mancando un preesistente atto negoziale rispetto al quale il legislatore abbia inteso garantire l'adempimento, né è assimilabile all'ipoteca giudiziale ex art. 2818 c.c., poiché non

si fonda su un provvedimento del giudice bensì su un atto amministrativo.
Da questa autonomia deriva che **l'iscrizione non è inibita dalla eventuale impugnazione della cartella di pagamento, né dalla pendenza del relativo giudizio**.

Un secondo, decisivo, chiarimento riguarda la collocazione sistematica della misura: **l'iscrizione ipotecaria non costituisce atto dell'espropriazione forzata**, ma si riferisce a una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, essendo un atto solo preordinato all'esecuzione, con funzione di garanzia e di cautela.

Il cuore della pronuncia riguarda però la compatibilità dell'iscrizione ipotecaria con il regime di tutela previsto dall'art. 170 c.c. per i beni costituiti in fondo patrimoniale.

La Suprema Corte richiama un principio ormai consolidato, secondo cui l'Agente della riscossione può legittimamente iscrivere ipoteca sui beni conferiti nel fondo se il **debito** sia stato contratto per uno **scopo non estraneo ai bisogni familiari**, ovvero, se contratti per scopi ad essi estranei, quando il **creditore procedente ne ignorasse l'estraneità**.

Particolare rilievo assume la ripartizione dell'**onere probatorio**. È il debitore che intende sottrarre i beni del fondo all'azione esecutiva a dover dimostrare, cumulativamente, sia l'estraneità del debito ai bisogni della famiglia, sia la consapevolezza di tale estraneità in capo al creditore.

Non meno significativa è la precisazione secondo cui la mera circostanza che il debito sia sorto nell'esercizio dell'**impresa** non è, di per sé, sufficiente a dimostrare l'estraneità ai bisogni della famiglia.

Occorre invece accertare in concreto se il debito, pur maturato in ambito imprenditoriale, sia comunque riconducibile al soddisfacimento di **esigenze familiari**, da intendersi in senso ampio: non solo il sostentamento primario, ma anche il benessere, lo sviluppo economico e personale dei componenti della famiglia, l'incremento del patrimonio familiare e il potenziamento dell'attività lavorativa dei suoi membri.

Applicando questi principi al caso concreto, la Corte ritiene che le argomentazioni della contribuente, incentrate sulla circostanza che l'attività d'impresa versasse in difficoltà, non solo non dimostrino l'estraneità del debito ai bisogni della famiglia, ma depongano semmai in senso contrario.

Proprio la situazione di difficoltà economica dell'impresa, infatti, rende meno plausibile l'ipotesi che il debito sia sorto per finalità speculative del tutto estranee ai bisogni familiari.

La censura viene dunque respinta, restando fermo l'accertamento in fatto operato dal giudice di merito circa la riconducibilità dei debiti ai bisogni della famiglia.

Il perimetro della tutela del fondo patrimoniale

La pronuncia si inserisce nel solco di un orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione, che nel corso degli anni ha progressivamente definito i confini della tutela assicurata dal fondo patrimoniale rispetto alle pretese del Fisco.

Il principio che emerge con chiarezza è che il fondo patrimoniale non costituisce uno strumento di **segregazione patrimoniale** assoluta. La sua funzione protettiva opera, infatti, entro **limiti** ben determinati e presuppone un accertamento concreto circa il rapporto esistente tra l'obbligazione e i bisogni della famiglia.

In tale prospettiva, la decisione valorizza i limiti entro i quali può operare lo strumento ipotecario ex art. 77 del d.P.R. n. 602/1973 nei confronti di **patrimoni familiari protetti**, ribadendo la necessità di verificare in concreto l'effettiva riconducibilità del debito a un'esigenza *latu sensu* familiare.

Ne consegue che la tutela del patrimonio familiare non può essere superata in via automatica, ma richiede una specifica dimostrazione da parte dell'Agente della riscossione del collegamento tra il debito e le esigenze della famiglia, ferma restando la possibilità per il contribuente di fornire la prova dell'estraneità dell'obbligazione a tali esigenze.

* * *

Trust e successione: i confini dell'autonomia nella pianificazione familiare

Con la sentenza n. 18809 del 9 giugno 2026 la Corte di Cassazione torna sul tema dei patrimoni di destinazione, soffermandosi in particolare sul rapporto tra trust familiare e fondo patrimoniale.

La pronuncia affronta una questione cruciale per chi opera nella pianificazione patrimoniale e successoria: se il trust possa legittimamente svolgere una funzione di segregazione nell'interesse della famiglia o se tale spazio sia riservato in via esclusiva al fondo patrimoniale.

La risposta della Corte è netta – i due strumenti possono concorrere, non si escludono a vicenda – e vi giunge attraverso un percorso argomentativo che tocca anche i confini del divieto di patti successori ex art. 458 c.c. e il peso che l'autonomia privata può assumere nella strutturazione del passaggio generazionale della ricchezza.

Il caso

La controversia trae origine dalla successione di Tizia che aveva ereditato da uno zio un ingente patrimonio comprendente un intero palazzo storico a Firenze (14 unità immobiliari) e un'estesa tenuta agricola in Toscana di circa 800 ettari, conferita nella Società Immobiliare Agricola Castelmartini S.r.l. (la "**Società**").

Con atto del 4 dicembre 2006, Tizia cedeva alla propria madre la totalità delle quote della Società al prezzo di Euro 2.200.000,00 e, con il testamento, istituiva un vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. della durata di 35 anni sul palazzo di Firenze, col fine di soddisfare le esigenze di mantenimento e istruzione delle figlie e con amministrazione affidata a un Comitato di gestione composto dai propri parenti e con esclusione del coniuge.

Dopo il decesso della figlia, avvenuto il 1° ottobre 2007, la madre conferiva le suddette quote, con atto del 12 giugno 2009, in un trust indisponibile per cinquant'anni, indicando come trustee un terzo professionista e prevedendo che, alla scadenza del 2059, le quote sarebbero state devolute alle due figlie della de cuius (46% ciascuna) e, per la parte residua, agli altri due figli della disponente (il "**Trust**").

Il coniuge superstite e le figlie convenivano in giudizio la madre della de cuius, la Società e il trustee del Trust, chiedendo l'accertamento della nullità, annullabilità, inefficacia o comunque la revoca sia dell'atto di compravendita del 2006 sia

dell'atto istitutivo del Trust, oltre alla declaratoria che l'intero capitale sociale fosse di loro proprietà quali eredi.

Gli attori, infatti, sostenevano che i suddetti atti erano diretti a escludere il coniuge e le figlie dalla disponibilità del patrimonio ereditario, attraverso un rapporto fiduciario tra la de cuius e la madre finalizzato alla segregazione delle quote e alla sottrazione della loro gestione al padre.

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 20189/2016, dichiarava l'inefficacia di entrambi gli atti, statuendo che l'intero capitale sociale fosse di proprietà degli eredi della de cuius dalla data di apertura della successione.

In seguito, la Corte d'Appello di Roma, con sentenza n. 3851/2021, riformava tale decisione accogliendo l'appello della madre. Avverso tale pronuncia il coniuge e le figlie proponevano ricorso per cassazione affidato a sei motivi.

La pronuncia

La sentenza si segnala per la trattazione di diversi profili di diritto sostanziale che, pur muovendo dalle censure di parte ricorrente, la Corte ricostruisce in chiave sistematica di interesse per la pianificazione patrimoniale e successoria.

Il punto di partenza, e insieme lo snodo da cui dipende l'esito dell'intera vicenda, è la negazione di un collegamento negoziale tra la cessione delle quote societarie dalla de cuius alla madre e il successivo conferimento delle stesse in Trust.

Sul punto, la Corte ribadisce che, si ha collegamento negoziale, che impone la considerazione unitaria della fattispecie, quando due o più contratti, ciascuno con propria autonoma causa, non siano inseriti in un unico negozio composto (misto o complesso), ma rimangano distinti, pur essendo interdipendenti, soggettivamente o funzionalmente, per il raggiungimento di un fine ulteriore, che supera i singoli effetti tipici di ciascun atto collegato, per dar luogo a un unico regolamento di interessi, che assume una propria diversa rilevanza causale.

Pertanto, perché una siffatta fattispecie possa configurarsi, è necessario che ricorra sia il requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico fra i negozi, che il requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti, pur se non manifestato in forma espressa, di volere non soltanto l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il collegamento e il coordinamento di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, non essendo sufficiente che questo sia perseguito da una delle parti all'insaputa e senza la partecipazione dell'altra.

L'accertamento di tale connessione costituisce una quaestio facti rimessa al giudice di merito, sicché, avendo i giudici di merito escluso il patto fiduciario valorizzando plurimi elementi – la distanza temporale tra il primo atto del 2006 e il secondo del 2009, posto in essere a diciannove mesi dal decesso, l'inconsapevolezza, alla data della cessione, dell'esito infausto della malattia e l'elevata conflittualità coniugale, culminata nel deposito del ricorso per separazione – la relativa valutazione resta incensurabile.

Da questo primo accertamento discende, quale corollario, l'esclusione del patto successorio vietato ex art. 458 c.c., poiché non era stata provata la finalità di costituire, modificare, trasmettere o estinguere diritti successori, né che i beni fossero considerati dai contraenti come entità della futura successione, né che il trasferimento avesse avuto luogo mortis causa, emergendo piuttosto la volontà della disponente di disporre liberamente dei propri beni senza ingerenze del coniuge, anche a causa dei comportamenti tenuti da quest'ultimo, che

avevano determinato difficoltà nella gestione dell'azienda.

Sul rapporto tra trust e fondo patrimoniale, la Corte affronta la tesi dei ricorrenti secondo cui il trust familiare sarebbe inammissibile nel nostro ordinamento in quanto la sua funzione di segregazione patrimoniale nell'interesse della famiglia sarebbe già integralmente assolta dal fondo patrimoniale ex artt. 167 ss. c.c., le cui norme avrebbero carattere imperativo e non sarebbero derogabili mediante il ricorso a uno strumento atipico.

La Corte respinge la censura procedendo per gradi. In primo luogo, valorizza il dato, già accertato in fatto, dell'assenza di un collegamento negoziale tra la cessione delle quote e il trust: una volta divenuta proprietaria delle partecipazioni per effetto della valida compravendita del 2006, la madre era libera di disporne secondo la propria autonomia privata, anche istituendo un trust, poiché i beni non appartenevano più alla figlia e non potevano pertanto essere ricondotti alla sua successione.

In secondo luogo, la Corte esclude che al trust possano estendersi le regole del fondo patrimoniale invocate dai ricorrenti: il Trust era stato istituito dalla madre a beneficio delle nipoti e, in parte, dei propri figli, senza che fosse stata disposta alcuna attribuzione a favore del coniuge superstite; mancando tale presupposto, non potevano venire in rilievo né la regola sull'amministrazione secondo le forme della comunione legale (art. 168, ultimo comma, c.c.), né quella sulla durata del fondo fino alla maggiore età dell'ultimo figlio (art. 171, comma 2, c.c.), disposizioni giudicate dalla Corte del tutto avulse dalla fattispecie negoziale realizzata.

In terzo luogo, la Corte afferma in via più generale che le norme sul fondo patrimoniale non hanno natura imperativa ai sensi degli artt. 15, 16 e 18 della Convenzione dell'Aja, sicché il trust familiare può legittimamente concorrere con il fondo quale strumento alternativo di destinazione patrimoniale nell'interesse della famiglia, senza che ciò integri violazione di norme inderogabili.

Conclusioni

La sentenza rigetta il ricorso principale e cassa con rinvio la decisione d'appello su un autonomo profilo procedurale.

Sul piano sostanziale, la pronuncia consolida l'ammissibilità del trust con finalità familiare, che può legittimamente concorrere con il fondo patrimoniale senza incontrare il limite di una riserva esclusiva in favore di quest'ultimo.

Significativo il rigore con cui la Corte delimita il divieto di patti successori ex art. 458 c.c., esigendo la prova di un comune intento delle parti di disporre della futura eredità.

In definitiva, nella prassi, l'autonomia privata nella scelta degli strumenti di segregazione resta ampia, purché ciascuna operazione conservi una causa autonoma.

* * *

Canoni di locazione su beni ereditari: la riscossione tramite terzi può integrare accettazione tacita dell'eredità

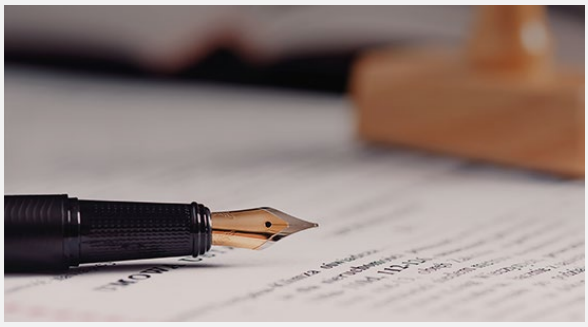

La riscossione dei canoni di locazione relativi a un immobile ereditario può integrare accettazione tacita dell'eredità anche quando avvenga tramite un terzo, purché il comportamento sia riferibile, anche solo in via mediata, al chiamato.

Riscossione indiretta dei canoni di locazione e accettazione di eredità

Il fallimento di una società conveniva in giudizio due ex amministratori, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni derivanti da condotte distrattive già accertate in sede penale.

La curatela domandava inoltre l'accertamento dell'avvenuta accettazione tacita dell'eredità materna da parte dei convenuti, al fine di estendere l'aggressione esecutiva anche ai beni ereditari.

La questione riguardava un immobile ereditario concesso in locazione. Secondo la curatela, uno dei chiamati all'eredità aveva posto in essere comportamenti incompatibili con la volontà di rinunciare, avendo richiesto che l'intero canone di locazione fosse versato sul conto corrente della moglie.

Il Tribunale di Venezia accertava l'accettazione tacita dell'eredità in capo a uno dei convenuti e accoglieva, nei confronti dell'altro, la domanda proposta ai sensi dell'art. 524 c.c.; la Corte d'Appello confermava tale conclusione.

In particolare, i giudici territoriali ritenevano significativo il fatto che, su richiesta del chiamato, il conduttore avesse corrisposto per anni l'intero canone dell'immobile ereditario sul conto della moglie, titolare soltanto di una quota minoritaria del bene.

Investita della questione, la Cassazione ha affermato, in sintesi, due principi:

1. **La ricerca della volontà di accettare l'eredità** attraverso l'accertamento e l'interpretazione degli atti compiuti dal chiamato **si risolve in un'indagine di fatto non suscettibile di censura in sede di legittimità, purché il risultato sia congruamente motivato, senza errori di logica o di diritto.**
2. **È ammessa l'accettazione tacita di eredità anche attraverso terzi**, sia per conferimento di una delega o svolgimento di attività procuratoria, sia per mezzo di negotiorum gestio seguita da ratifica del chiamato, restando rimesso ai giudici di merito l'apprezzamento di elementi dai quali desumere simili fattispecie.

Si può accettare l'eredità per il tramite di terzi?
Ai sensi dell'art. 476 c.c., l'accettazione tacita dell'eredità ricorre quando il chiamato compie un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede.

L'accettazione dell'eredità può essere desunta anche dal comportamento del chiamato che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare.

Tra questi comportamenti la giurisprudenza annovera la riscossione di canoni di locazione di un immobile ereditario, che integra accettazione tacita quale atto dispositivo e non meramente conservativo del relictum, purché la condotta sia riferibile al successibile.

Tale riferibilità non richiede necessariamente un atto diretto o personale del chiamato, potendo realizzarsi anche per il tramite di terzi, quando questi agiscano in forza di delega oppure come gestori dell'affare altrui con successiva ratifica.

Nel caso esaminato, è stata decisiva la richiesta del figlio, chiamato all'eredità della madre, di far versare i canoni dell'immobile ereditario sul conto corrente della moglie.

Tali somme, inoltre, erano corrisposte per intero e non nei limiti della quota di titolarità della moglie: da questi elementi i giudici di merito hanno desunto l'accettazione tacita dell'eredità da parte del figlio. Il punto decisivo resta dunque la riferibilità dell'atto al chiamato, anche solo in via mediata.

Per maggiori informazioni e approfondimenti

Fabrizio Gaetano Pacchiarotti
Partner e Responsabile Osservatorio Private Wealth

Fabrizio.Pacchiarotti@MorriRossetti.it

Morri Rossetti & Franzosi **Osservatorio PW**

OSSERVATORIO
PRIVATE WEALTH
di Morri Rossetti & Franzosi

Piazza Eleonora Duse, 2
20122 Milano
MorriRossetti.it

Osservatorio-wealth.it